

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E  
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 661 REG.DEC.

**OGGETTO: Convenzione con "Benessere Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale" per la realizzazione del "Programma di promozione della salute attraverso l'attività motoria funzionale". Rinnovo per il periodo di tre anni, dal 14.08.2021 al 13.08.2024.**

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventuno**  
il giorno trenta del mese di LUGLIO

**IL DIRETTORE GENERALE**

**dott. Antonio Poggiana**

**nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019**

OGGETTO: Convenzione con "Benessere Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale" per la realizzazione del "Programma di promozione della salute attraverso l'attività motoria funzionale". Rinnovo per il periodo di tre anni, dal 14.08.2021 al 13.08.2024.

Premesso che, attualmente, l'inattività fisica è identificata - a livello globale - come il quarto più importante fattore di rischio per la mortalità e che, in molti Paesi, i livelli di inattività fisica stanno aumentando, con importanti ripercussioni sulla prevalenza delle malattie non trasmissibili e sullo stato di salute generale della popolazione mondiale;

richiamato l'art. 24 quater della L.R. n. 8/2003 e s.m. ed i. recante, *"Testo unico in materia di sport"*, in base al quale *"nell'ambito delle linee di attività definite dal Piano regionale della prevenzione, la Regione favorisce e sostiene in particolare (...) attività atte a promuovere sani stili di vita e diffondere (.....) ovvero favorire le scelte consapevoli e comportamenti positivi"* e *"sono ritenuti prioritari gli interventi (...) mirati a favorire l'integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione (...). Le attività sono promosse in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario regionale (.....), delle Università, delle associazioni, società e organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, agonistiche e amatoriali"*;

atteso che il Piano *"Salute 2020"* dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato, tra gli ambiti d'azione prioritari, l'intensificazione della *"Strategia mondiale per l'Alimentazione, l'Attività Fisica e la Salute"*, riconoscendo che l'attività fisica rappresenta un decisivo fattore di prevenzione e benessere di tipo sanitario, psicologico e sociale e che lo svolgimento di una regolare attività fisica di moderata intensità favorisce uno stile di vita sano, con notevoli benefici sulla salute generale della persona;

verificato che l'attività motoria funzionale - non ricompresa nelle prestazioni sanitarie LEA - rappresenta la fase di mantenimento e di prevenzione secondaria, nel cui ambito l'attenzione è rivolta a modificare gli stili di vita ed avere una azione preventiva sui fattori di rischio, tramite un'adeguata attività fisica, nei confronti delle persone sane ma sedentarie e delle persone con ridotta capacità motoria per età o per patologia cronica, clinicamente stabilizzata;

considerato che, tra i molteplici aspetti positivi di una regolare attività fisica, vi sono infatti la riduzione del rischio di morte prematura, del rischio di morte per infarto o per malattie cardiache, di sviluppo di malattie cardiache o di tumori al colon, di sviluppo del diabete del tipo 2, la prevenzione o riduzione dell'ipertensione, dell'osteoporosi, con diminuzione fino al 50% del rischio di frattura all'anca nelle donne, la riduzione del rischio di sviluppo dei dolori alla bassa schiena, la riduzione dei sintomi di ansia, stress, depressione, solitudine, la prevenzione dei comportamenti a rischio, specialmente tra i bambini e i giovani, derivati dall'uso di tabacco e alcool, da diete non sane nonché da atteggiamenti violenti, il calo del peso e la diminuzione del rischio di obesità con benefici importanti - rispetto a chi ha uno stile di vita sedentario - per l'apparato muscolare e scheletrico;

ricordato che con atto Rep. n. 95231 dd. 22.04.2015, registrato a Trieste, il 7 maggio 2015, al n. 1468, Serie 3, liquidati Euro 200,00.-, sottoscritto tra il Comune di Trieste e l'allora A.A.S. n. 1 *"Triestina"*, l'Azienda ha acquisito in comodato gratuito il locale (palestra) di Via del Muraglione n. 1 e n. 4 posti macchina pertinenziale in via Montecchi n. 7, per un periodo di nove (9) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile con idoneo atto, per lo svolgimento di varie attività di tipo riabilitativo, fisioterapico etc., *"nella prospettiva di un'ottimizzazione dell'utilizzo della struttura secondo criteri di massima fruibilità da*

*parte della cittadinanza”;*

acclarato che, con decreto n. 436 dd. 28.06.2017, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, che qui integralmente si richiamano, l'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nel prosieguo A.S.U.I.Ts) ha stabilito, tra l'altro, di dare avvio al procedimento volto a individuare, nell'ambito del territorio di competenza dell'Azienda, l'Associazione Sportiva Dilettantistica, - con o senza personalità giuridica, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. ed iscritta, da almeno sei mesi, nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I n. 1288 dd. 11.11.2004 - più idonea a garantire la realizzazione del “Programma di promozione della salute attraverso l'attività motoria funzionale”, negli spazi di V. del Muraglione n. 1, afferente alla S.O. Distretto sanitario 2, secondo l'Avviso e relativi allegati (moduli “Fac-simile di manifestazione d'interesse al convenzionamento”, “Schema di convenzione” e “Fac simile di proposta progettuale piano di attività”) - unito al medesimo decreto n. 436/2017 cit. ed, ivi, contestualmente approvato - con il quale, appunto, rendere noto ai predetti soggetti, l'interesse aziendale alla stipula di un rapporto convenzionale;

atteso che le eventuali manifestazioni di interesse sarebbero dovute pervenire all'allora A.S.U.I.Ts tassativamente entro il termine del 31.07.2017, secondo il fac-simile allegato al decreto n. 436/2017 cit.;

appurato che, entro detto termine, non sono pervenute manifestazioni di interesse, come risulta dal verbale della Commissione di valutazione dd. 1.09.2017, acquisito agli atti dell'allora S.C. Affari Generali in data 05.09.2017 (Prot. sez. n. 1112 dd. 05.09.2017);

verificato che, successivamente, con decreto n. 611 dd. 13.09.2017, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, qui integralmente richiamate, l'allora A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di dare nuovamente avvio al procedimento volto a individuare, nell'ambito del territorio di competenza dell'allora A.S.U.I.Ts, l'Associazione Sportiva Dilettantistica, - con o senza personalità giuridica, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. ed iscritta, da almeno sei mesi, nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I n. 1288 dd. 11.11.2004 - più idonea a garantire la realizzazione del Programma di cui al punto 2, secondo l'Avviso e relativi allegati (moduli “Fac-simile di manifestazione d'interesse al convenzionamento”, “Schema di convenzione” e “Fac simile di proposta progettuale-piano di attività”), unito al decreto n. 611/2017 cit. quale parte integrante e sostanziale ed, ivi, contestualmente approvato - con il quale, appunto, rendere noto ai predetti soggetti, l'interesse aziendale alla stipula di un rapporto convenzionale;

inteso che le eventuali manifestazioni di interesse sarebbero dovute pervenire all'allora A.S.U.I.Ts tassativamente entro il termine del 6.10.2017, secondo il fac-simile allegato al decreto n. 611/2017 cit.;

verificato che, entro il 6.10.2017, è risultata essere pervenuta un'unica manifestazione d'interesse dd. 27.09.2017 da parte di “Benessere Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale”, come si evince dal verbale della Commissione di valutazione dd. 19.10.2017, in atti;

acclarato che, con successivo verbale dd. 07.11.2017, in atti, la Commissione valutatrice ha dichiarato idonea per il convenzionamento Benessere Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale, con un punteggio di 98 punti (su 100);

preso atto che, con decreto n. 770 dd. 15.11.2017, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi

esposte, l'allora A.S.U.I.Ts ha stabilito, tra l'altro, di:

1. prendere atto dell'avvenuta identificazione di "Benessere Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale" - quale controparte nella stipula della convenzione a garantire la realizzazione del "Programma di promozione della salute attraverso l'attività motoria funzionale", negli spazi di Via del Muraglione n. 1, afferente alla S.O. Distretto Sanitario 2;
2. confermare che, ai sensi dell'art. 10 del testo convenzionale, approvato con il decreto n. 611/2017 cit., la convenzione ha durata di tre (3) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo/proroga, su accordo delle Parti;
3. fare salve le attività eventualmente poste in essere nelle more della formalizzazione del rapporto convenzionale in parola.

osservato che, conseguentemente, tra l'allora A.S.U.I.Ts e l'Associazione "Benessere Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale", è stata stipulata la convenzione Prot. A.S.U.I.Ts n. 2262/T.GEN.RIS.1 dd. 16.01.2018, in atti, per la realizzazione del "Programma di promozione della salute attraverso l'attività motoria funzionale", per il periodo dal 16.01.2018 al 15.01.2021;

tenuto conto che ai sensi dell'art. 10 del testo di convenzione, la medesima risulta eventualmente rinnovabile con formale atto deliberativo, alle medesime modalità e condizioni, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte dei Referenti aziendali, di cui all'art. 3 della convenzione citata, su accordo delle Parti;

considerato, inoltre, l'articolo 11 della L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante "*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale*", che prevede, tra l'altro, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina entro l'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e dell' "Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste" di cui alla legge regionale 17/2014;

tenuto conto che, con D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019, e successivo conforme D.P.Reg. n. 0223/Pres dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. 27/2018, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste, a far data dall'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana" e dell'"Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste";

verificato che, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.), dalla data di costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e in parte di quelli dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, ai sensi dell'art. 11, comma 4 e 5, della L.R. n. 27/2018;

acclarato che, con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni esposte, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nominato con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019, ha stabilito, fra altro, di definire, in questa fase, l'organizzazione ed il funzionamento dell'A.S.U.G.I. in conformità, per quanto compatibili, ai contenuti già stabiliti negli Atti Aziendali dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e atti organizzativi conseguenti;

atteso che, con email dd. 3.02.2021, in atti, l'Associazione "Benessere Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale" ha richiesto il rinnovo della convenzione Prot. A.S.U.I.Ts n. 2262/T.GEN.RIS.1 dd. 16.01.2018, per la realizzazione del "Programma di promozione della salute attraverso l'attività motoria funzionale";

considerata l'emergenza sanitaria da Covid-19, che non ha permesso lo svolgimento in continuità delle attività convenzionali, in quanto, l'art. 1, comma 9, lettera f) del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ha stabilito la sospensione - fra altro - delle attività delle palestre fino al 24 maggio 2021 (ex art. 6, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, in L. 17 giugno 2021, n. 87);

ritenuto, pertanto, di dover prendere atto che la forzata sospensione delle attività convenzionali dal 26.10.2020 al 24.05.2021 non risulta in alcun modo imputabile alla predetta Associazione;

preso atto, inoltre, che con nota Prot. sez. SSDCRTSAVI n. 667 dd. 29.06.2021 il Direttore della S.O. Distretto 2 ha espresso parere favorevole in ordine al rinnovo della convenzione, alle medesime modalità e condizioni, con l'Associazione "Benessere Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale";

acclarato che, con nota e-mail dd. 08.07.2021, (Prot. sez. n.689 dd. 09.07.2021, in atti), il Referente per le attività convenzionali ha dato parere positivo in ordine al rinnovo della convenzione, osservando fra altro, che:

- *“attualmente, la sindrome ipocinetica rappresenta, nel mondo, il quarto più importante fattore di rischio per la mortalità”;*
- *“in molti paesi, i livelli di inattività fisica stanno aumentando, con importanti ripercussioni sulla prevalenza delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e sullo stato di salute generale della popolazione mondiale. Le MCNT, malattie cardiovascolari, tumori, patologie respiratorie croniche e diabete costituiscono, infatti, il principale problema di sanità pubblica e la Regione Europea dell’OMS presenta il più alto carico di MCNT a livello mondiale”;*
- *“l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nella sua pubblicazione “Global recommendations on Physical activity for Health” (2010), ha ribadito l’importanza, per la salute pubblica, dell’attività fisica e di politiche che la sostengano, definendo - al contempo - i livelli di attività fisica raccomandati per tre gruppi di età: giovani (5-17 anni), adulti (18-64) e anziani (dai 65 anni)”;*
- *“in un ottica di continuità con l’attuale Piano Nazionale della Prevenzione (Pnp) e con il progetto iniziato da Benessere ASDC nel 2008, per rispondere alla domanda di salute della popolazione del territorio del Distretto, il progetto presentato dall’Associazione si basa sull’attivazione di programmi di prevenzione secondaria e primaria nonché di educazione alla salute che garantiscano l’acquisizione di stili di condotta adeguati, per prevenire peggioramenti e ridurre l’intensità della patologia e del sintomo dolore”;*
- *“l’attività motoria, svolta dall’Associazione presso la palestra del Ponzanino a favore di gruppi di persone di diverse fasce di età, selezionate dalla U.O. di Riabilitazione, con l’accompagnamento, la supervisione ed il monitoraggio dei fisioterapisti della U.O. stessa, verrà effettuata da un istruttore diplomato ISEF o laureato in Scienze Motorie”;*

ritenuto, dunque, per tutto quanto sopra esposto, di:

✓ rinnovare la convenzione per la realizzazione del "Programma di promozione della salute attraverso l'attività motoria funzionale", di cui all'atto Prot. A.S.U.I.Ts n. 2262/T.GEN.RIS.1 dd. 16.01.2018, con l'Associazione "Benessere Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale", per un ulteriore periodo di tre anni, dal 14.08.2021 al 13.08.2024 e di fare, altresì, salve le attività eventualmente svolte nelle more della sottoscrizione formale dell'atto di rinnovo;

✓ approvare, pertanto, la stipula del I atto aggiuntivo alla Convenzione Prot. A.S.U.I.Ts n. 2262/T.GEN.RIS.1 dd. 16.01.2018;

✓ subordinare la durata dello stipulando atto all'effettivo rinnovo del comodato con il Comune di Trieste citato nelle premesse, in scadenza al 21.04.2024;

✓ confermare quale Referente aziendale per le attività convenzionali il dott. Ugo Cernecca, afferente alla S. O. Distretto n. 2;

✓ consentire, per lo svolgimento delle attività convenzionali, l'utilizzo degli spazi, siti in Trieste, Via del Muraglione n. 1, afferenti alla S.O. Distretto Sanitario 2, come identificati nella planimetria allegata alla Convenzione Prot. A.S.U.I.Ts n. 2262/T.GEN.RIS.1 dd. 16.01.2018, sopra citata;

✓ consentire, altresì, l'utilizzo degli arredi e delle attrezzature presenti negli spazi sopra indicati, come da elenco allegato alla Convenzione Prot. A.S.U.I.Ts n. 2262/T.GEN.RIS.1 dd. 16.01.2018, sopra citata;

✓ delegare il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare alla firma del predetto I atto aggiuntivo alla Convenzione Prot. A.S.U.I.Ts n. 2262/T.GEN.RIS.1 dd. 16.01.2018, di cui al punto 2, ai sensi di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021, recante "*Conferimento ai dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura operativa/dipartimentale, struttura complessa e/o semplice dipartimentale, attraverso l'istituto della delega di firma, dei poteri di sottoscrizione di convenzioni, accordi, contratti ed intese comunque definite il cui schema sia stato precedentemente adottato con decreto del Direttore Generale su proposta della struttura. Conferma della delega di firma al Direttore del Dipartimento di Prevenzione per la sottoscrizione di specifici atti*";

considerato, *ad ultimum*, l'intervenuto D.Lgs. n. 33 dd. 14.03.2013 e s.m. ed i. (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), con particolare riferimento all'art. 26 rubricato "*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*", il quale impone la pubblicazione degli atti di attribuzione "*di vantaggi economici .....ai sensi....*" dell' "*art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241*", quale presupposto per la condizione legale di efficacia dei medesimi;

acquisiti, da parte delle competenti Strutture aziendali, i dati relativi alla valorizzazione stimata del vantaggio economico che verrà attribuito, per la durata della presente Convenzione, a "Benessere Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale" e quantificabile in complessivi e stimati Euro 10.211,38,-/anno (diceimiladuecentoundici,38) - commisurati alle previste circa 20 ore settimanali d'utilizzo e, comunque, già previsti in bilancio aziendale, in quanto relativi a sede afferente alle attività distrettuali - e complessivi Euro 30.634,14 (trentamilaseicentotrentaquattro,14), ripartiti come segue:

- presunti Euro 873,60.-/anno, per gli ipotetici canoni – calcolati sulla base dei dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate;
- presunti Euro 1937,38.-/anno, per il servizio di pulizia;
- presunti Euro 3333,79.-/anno, per energia elettrica;
- presunti Euro 3991,61.-/anno, per riscaldamento e manutenzioni elettriche erogati nell’ambito della Convenzione Consip cd SIE 3;
- presunti Euro 75,00.-/anno, per l’utilizzo della linea telefonica;

rilevato che l’istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020 fanno riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile sostituto, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto;

considerato che il Direttore Sanitario risulta assente;

visto che, con decreto n. 643 dd. 23 luglio 2021, sono state attribuite al dott. Fabio Samani le funzioni di sostituto del Direttore Sanitario, nei casi di assenza o impedimento temporaneo dello Stesso;

preso atto che anche il Direttore Amministrativo risulta non presente;

visto che, con decreto n. 641 dd. 21 luglio 2020, sono state attribuite alla dott.ssa Bernardetta Maioli le funzioni di sostituto del Direttore Amministrativo, nei casi di assenza o impedimento temporaneo dello Stesso;

acquisito il parere favorevole del sostituto del Direttore Sanitario, del sostituto del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa, di:

1. prendere atto che la forzata sospensione delle attività convenzionali dal 26.10.2020 al 24.05.2021 non risulta in alcun modo imputabile alla predetta Associazione;

2. rinnovare la convenzione per la realizzazione del "Programma di promozione della salute attraverso l'attività motoria funzionale", di cui all’atto Prot. A.S.U.I.Ts n. 2262/T.GEN.RIS.1 dd. 16.01.2018, con l’Associazione “Benessere Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale”, per un ulteriore periodo di tre anni, dal 14.08.2021 al 13.08.2024 e di fare, altresì, salve le attività eventualmente svolte nelle more della sottoscrizione formale dell’atto di rinnovo;

3. approvare, pertanto, la stipula del I atto aggiuntivo alla Convenzione Prot. A.S.U.I.Ts n. 2262/T.GEN.RIS.1 dd. 16.01.2018;

4. subordinare la durata dello stipulando atto all'effettivo rinnovo del comodato con il Comune di Trieste citato nelle premesse, in scadenza al 21.04.2024;
5. confermare quale Referente aziendale per le attività convenzionali il dott. Ugo Cernecca, afferente alla S. O. Distretto n. 2;
6. consentire, per lo svolgimento delle attività convenzionali, l'utilizzo degli spazi, siti in Trieste, Via del Muraglione n. 1, afferenti alla S.O. Distretto Sanitario 2, come identificati nella planimetria allegata alla Convenzione Prot. A.S.U.I.Ts n. 2262/T.GEN.RIS.1 dd. 16.01.2018, sopra citata;
7. consentire, altresì, l'utilizzo degli arredi e delle attrezzature presenti negli spazi sopra indicati, come da elenco allegato alla Convenzione Prot. A.S.U.I.Ts n. 2262/T.GEN.RIS.1 dd. 16.01.2018, sopra citata;
8. delegare il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare alla firma del predetto I atto aggiuntivo alla Convenzione Prot. A.S.U.I.Ts n. 2262/T.GEN.RIS.1 dd. 16.01.2018, di cui al punto 2, ai sensi di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021, recante *“Conferimento ai dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura operativa/dipartimentale, struttura complessa e/o semplice dipartimentale, attraverso l'istituto della delega di firma, dei poteri di sottoscrizione di convenzioni, accordi, contratti ed intese comunque definite il cui schema sia stato precedentemente adottato con decreto del Direttore Generale su proposta della struttura. Conferma della delega di firma al Direttore del Dipartimento di Prevenzione per la sottoscrizione di specifici atti”*;
9. pubblicare il presente atto sul sito aziendale.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento.

Gli oneri che l'Azienda sostiene come ammontare di beneficio economico previsto per l'Associazione in premessa risultano già allocati ed imputati ai prestabiliti conti di bilancio aziendale.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del Sostituto del  
Direttore Sanitario e  
Direttore dei Servizi Sociosanitari  
dott. Fabio Samani

Parere favorevole del Sostituto del  
Direttore Amministrativo  
dott.ssa Bernardetta Maioli

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BERNARDETTA MAIOLI

CODICE FISCALE: MLABNR58E67G148U

DATA FIRMA: 30/07/2021 12:09:49

IMPRONTA: 27D81F72D6A92C9B37BDA66D3390D6FC40BCC747FB79774B1793BBBD84318458  
40BCC747FB79774B1793BBBD84318458331083C837B2732622EF51EAF7A8EAC  
331083C837B2732622EF51EAF7A8EAC1C24BBC7A1F52989832C5595C0F9F375  
1C24BBC7A1F52989832C5595C0F9F3758175B596964530A7B39EBA8173F21720

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 30/07/2021 13:55:48

IMPRONTA: 72A8B515280561A4D1487D3F27CCD43FCCDB35A51B787BD604C0A3A88513E446  
CCDB35A51B787BD604C0A3A88513E446D1C467E3045E66482A074AA942DAAA66  
D1C467E3045E66482A074AA942DAAA664504531E55D2FFA0D6E46B7EAE73116B  
4504531E55D2FFA0D6E46B7EAE73116BB9A321D406A9D032855F93167573C9EE

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 30/07/2021 14:16:45

IMPRONTA: 7524D713A98C47DD00917C18F5FFB4AF98442C1354B594500DDCD4FBA9D8154E  
98442C1354B594500DDCD4FBA9D8154E90093424C4E9394CC4C6BE11FD67CAA2  
90093424C4E9394CC4C6BE11FD67CAA2F29C1E88272E3CD62B3C6E5A203E4456  
F29C1E88272E3CD62B3C6E5A203E4456B81AAD66AC9D6B993E6166D5C2155802

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E  
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 661 REG.DEC.

Si dichiara che il presente decreto n. **661** del **30/07/2021** è conforme all'originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell'Insiel S.P.A. ed è affisso all'Albo dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 49/96, il su esteso provvedimento è stato pubblicato all'albo telematico dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

**Dal 02/08/2021 al 16/08/2021**

**Esecutiva in data 02/08/2021**

**L'INCARICATO**  
- Carla Tonini